



COMUNE DI TORCHIAROLO

PROVINCIA DI BRINDISI

C.A.P. 72020 - C.F. 80002110742 - Tel. 0831.622085/6/7 - fax 0831.620672

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 02-04-2019

OGGETTO: Aliquote IMU 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore **17:38**, nella sala Valesio sita al Piano Terra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato per il 02-04-2019 alle ore 17:30, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

CARETTO Flavio	P
SARDELLI Sara	P
TOMMASI Michela	P
ORLANDO Gianpiero	P
CARETTO Francesca	P
MIGLIETTA Antonio	P
CHIONNO Valentina	P
CRETI Emanuele	P
CONTALDO Sergio	P
ROMANO Luca	A
ANTONUCCI Antonio	P
CARETTO Antonio	P
BLASI Ruggero	P

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vito Antonio MAGGIORE.

Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica.

Data 02-04-2019

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE

Dott. Domenico MARZO

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile.

Data 02-04-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Domenico MARZO

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

PREMESSO IN PARTICOLARE CHE l'applicazione dell'imposta municipale propria è stata anticipata al 1 gennaio 2012 dall'art. 13 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la relativa disciplina è dettata, oltretutto dal medesimo articolo 13, d. l. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto richiamato nonché da altre disposizioni di legge;

RICORDATO CHE il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU tutt'ora vigente, assimila all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

DATO ATTO CHE a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono state introdotte significative modifiche alla disciplina dell'imposta, in particolare dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sommariamente di seguito si riepilogano: - l'art. 1, comma 707, legge 147/2013 modifica il comma 2 dell'art. 13, d.l. 201/2011 prevede che l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota prevista al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo art. 13), alle fattispecie previste assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento nonché ad ulteriori ipotesi previste per legge; - al comma 9-bis d.l. n. 201/2011 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RIBADITO CHE in tema di aliquote, per l'imposta municipale propria:

- al comma 6 dell'art. 13, d. l. n. 201/2011 è prevista un'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento, con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- al comma 7, per l'abitazione principale e relative pertinenze è prevista un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali ed, al successivo comma 10, è previsto che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- all'art. 1, comma 380, lett. f), legge n. 228/2012 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2013 viene riservato allo Stato l'intero gettito dell'imposta municipale propria calcolata applicando l'aliquota dello 0,76 per cento alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed alla successiva lett. g), per i predetti immobili del gruppo catastale D, viene prevista la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

L'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'IMU.

La lett. a) in rassegna stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Sentiti gli interventi e preso atto dei fatti di cui all'allegato processo verbale della seduta;

Con n° 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Caretto Antonio e Antonucci Antonio) espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale:

- Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,35%
- Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare con relative pertinenze nei limiti di legge, ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione. L'agevolazione è subordinata alla registrazione del contratto di comodato ed alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU. In tal caso la base imponibile è ridotta del 50%
0,76 %
- Terreni agricoli 1,04 %
- aree fabbricabili 1,04 %
- Tutte le altre tipologie di immobili (cat. D) 1,04 (di cui 0,76 riservato allo Stato)
- Impianti di produzione energia fotovoltaica 1,06%
- Detrazione base € 200,00

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2019.

3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 52, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, comma 13-bis, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

4. Con n° 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Caretto Antonio e Antonucci Antonio) espressi nei modi e termini di legge, di dichiarare, il presente atto immediatamente, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 stante la necessità di dare adeguata pubblicità alle aliquote deliberate.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Antonio MIGLIETTA

Il Segretario Generale
Dott. Vito Antonio MAGGIORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 234 del 09-04-2019.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.torchiarolo.gov.it per restarvi 15 giorni consecutivi dal 09-04-2019 al 24-04-2019 ai sensi dell'art.124, comma 1 – D. Lgs. n.267/2000

Torchiarolo, 09-04-2019

Il Responsabile del Procedimento
Maria COCCIOLO

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Torchiarolo, 09-04-2019

Il Responsabile del Procedimento
Maria COCCIOLO